

L'organizzazione delle attività alternative fin dalla revisione del Concordato del 1984 è stato uno dei punti più discussi del dibattito politico, giudiziario e sociale. La CM del 20/12/1985, n.368 chiarì subito che ai non avvalentisi sarebbe stata garantita un'attività culturale diversa da quelle curricolari. Tale attività doveva inizialmente essere unica e programmata dalla scuola in base alle direttive ricevute dal governo, ma questo progetto naufragò ben presto e fu oggetto di una serie di ricorsi e sentenze che culminarono con la sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale che dichiarò illegittima qualsiasi equiparazione dell'attività alternativa con l'insegnamento di religione cattolica. La sentenza precisa che le due scelte si pongono su due piani completamente distinti: la prima ha infatti a che vedere con la scelta di una attività scolastica e le relative questioni organizzative, la seconda invece riguarda l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di libertà di scelta religiosa. Per questo stesso motivo la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio del 1991 separa i momenti delle due scelte.

La legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, garantisce a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Fin dal 1986 le Circolari Ministeriali prevedono l'organizzazione delle attività alternative ad anno già iniziato concedendo un mese di tempo alle scuole per la loro attivazione, ciò comporta una serie di disguidi organizzativi all'avvio di ogni anno scolastico.

Tra i detrattori dell'Insegnamento della religione cattolica, alcune associazioni si sono opposte fin da subito alla separazione dei momenti delle scelte e hanno tentato più volte di opporsi a questa decisione. Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10273/2020, accoglie il ricorso presentato nel 2013 dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, annullando la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012 e anticipando la scelta di attività alternative.

La Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021, come la precedente,, precisa dunque che la scelta di attività alternative è operata attraverso un'apposita funzionalità del sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno 2022.

Questa Circolare Ministeriale va di fatto ad eliminare la possibilità che la normativa dava alle scuole di organizzare le attività alternative entro un mese dall'inizio delle attività didattiche. Le scelte si dovevano concludere entro il 30 giugno 2022 proprio per garantire alle scuole di partire a pieno regi



ATTIVITÀ ALTERNATIVE

ALL' INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA

1) Quale è la normativa di riferimento:

- L.25 marzo 1985 n.121
- C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987
- Sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale
- Art. 310 del Testo Unico
- Sentenza n. 13 del 1991 della Corte Costituzionale
- Sentenza n. 10273/2020 Tar del Lazio
- Circolare Ministeriale prot. n. 29452 del 30/11/2021
- Nota del 7 marzo 2011 prot. n. 26482 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011 prot. n. 1670

2) Chi e quando esercita il diritto di scelta di avvalersi dell'Irc

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dagli studenti al momento dell'iscrizione.

3) Si può cambiare la scelta in corso d'anno?

No. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

4) Il Concordato o l'Intesa regolano anche le attività alternative all'Irc?

No. La normativa che regola le attività alternative all'insegnamento di religione cattolica è di esclusiva competenza statale.

5) Quando si effettua la scelta dell'attività alternativa per coloro che non si avvalgono dell'Irc?

Il Tar del Lazio, sentenza n. 10273/2020, accoglie il ricorso dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e annulla la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012, anticipando la scelta di attività alternative, che precedentemente veniva effettuata ad anno scolastico iniziato ed entro un mese dall'avvio delle attività didattiche.

La Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 precisa che la scelta di attività alternative è operata attraverso un'apposita funzionalità del sistema iscrizioni online nel mese di giugno.

6) Quali scelte sono possibili?

Le opzioni disponibili sono:

1. Attività didattiche e formative.
2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente.
3. Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (secondaria di secondo grado, opzione prevista con le Circolari Ministeriali n. 188 e n. 189 del 1989).
4. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica opzione prevista con la Circolare Ministeriale n. 9 del 1991).

7) Perché è possibile scegliere una alternativa che non comporti un'attività vera e propria?

Dopo la firma dell'Intesa del 1985 si configurò un sistema di opzionalità obbligata tra Irc e attività alternative, ma una serie di ricorsi pose fine a questa configurazione.

8) Quali responsabilità comporta per le scuole l'organizzazione delle attività alternative?

A. L'uscita da scuola comporta il rispetto dei doveri di vigilanza (raccolta di dichiarazioni di genitori e studenti maggiorenni)

B. Le attività di studio assistito e non vanno programmate e organizzate per le relative competenze dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di circolo o di istituto. Le scuole dovranno destinare spazi e locali e definire le modalità di

assistenza, fermo restando che la scelta dello studio non assistito non elimina l'obbligo di vigilanza.

C. Le attività didattiche e formative alternative non hanno uno statuto disciplinare, né programmi ministeriali, né libri di testo, né insegnanti con specifica abilitazione. La titolarità spetta alla scuola e non al Ministero, la loro programmazione è compito del Collegio dei docenti.

9) Il Collegio dei docenti può rifiutarsi o evitare di programmare le attività alternative all'insegnamento di religione cattolica?

No, tale obbligo va assolto, le ore alternative all'IRC costituiscono un servizio obbligatorio. Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell'Offerta Formativa) anche valutando le richieste dell'utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari.

10) È consentito l'accorpamento di studenti che scelgono le attività alternative?

Sì. Sul piano organizzativo, la CM 302/86 ricorda che "qualora i contenuti delle attività medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potrà procedersi all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale"

11) Questo accorpamento è previsto anche per gli studenti avvalentesi?

No. Tale possibilità non riguarda gli avvalentesi di Irc.

12) Quali possono essere gli argomenti delle attività alternative?

Tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi di discipline curricolari e nemmeno iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all'art.1, c.7 legge 107/2015, poiché in questo caso si verrebbe a creare una situazione di vantaggio nei confronti degli alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica. Malgrado la libertà di programmazione, il Ministero ha offerto alcuni orientamenti per queste attività formative. Da tenere presente è soprattutto la raccomandazione concordataria che mira ad evitare che vi sia discriminazione tra avvalentesi e non. Pertanto la proposta per i non avvalentesi deve essere

il più possibile equivalente all'offerta formativa fornita dall'IRC. per la scuola d'infanzia la CM 128/86 non menziona alcun contenuto specifico e rinvia invece agli orientamenti educativi in vigore. La CM 129/86 propone per la scuola primaria attività di approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile. Per la secondaria la CM 130/86 propone di approfondire le tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile rintracciabili nei programmi di storia e di educazione civica. La CM 131/86 aggiunge la possibilità di attingere ai programmi di filosofia, suggerendo in particolare di approfondire i documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile. La CM 316/87 fece un tentativo di proposta di attività alternativa con un allegato che non aveva però valore prescrittivo. In ogni caso, il Collegio dei docenti è tenuto a fornire precise motivazioni culturali e pedagogiche per ciascuna attività programmata, precisando ai docenti incaricati dettagliate indicazioni sugli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro.

13) A quali docenti vanno affidate le attività alternative?

Spetta al Collegio dei docenti fissare i criteri di competenza didattica da impiegare nelle attività alternative. A questi criteri sarà opportuno riferirsi nel caso di nomina di docenti e/o eventuali supplenti.

Tale personale viene individuato con un ordine di preferenza tra:

- a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
- b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
- c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al

- contratto principale);
- d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro - secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

14) Quali docenti non possono essere utilizzati per le attività alternative?

I docenti dell'organico di potenziamento, se non per orario eccedente il loro incarico e i docenti già in servizio nella classe.

15) Come vengono pagati i docenti a cui vengono affidate le attività alternative?

Esiste un apposito ruolo di spesa fissa per le attività alternative, ciò significa che nel bilancio dello Stato sono iscritti fondi specifici per lo svolgimento di queste attività.

16) Anche lo studio individuale assistito e non assistito può dar luogo alla nomina di personale supplente?

No. In questo caso si può utilizzare solo il personale già in servizio nella scuola.

17) Come avviene la valutazione delle attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica?

La valutazione delle attività alternative procede con le stesse caratteristiche previste per l'insegnamento di religione cattolica.

Per ulteriori dubbi, si rimanda alle Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all'insegnamento della religione cattolica a.s. 2022/23 dell'USR Piemonte:

http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2022/09/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0013316.13-09-2022.pdf